

Allegato "C"/Rogito 22768.....

..... S T A T U T O

..... DELLA

..... "ANAS Concessioni Autostradali S.p.A."

..... * * * * *

Art. 1 - Denominazione.....

1.1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "ANAS
Concessioni Autostradali S.p.A."

1.2 La Società è regolata dal presente statuto.

Art. 2 - Oggetto.....

2.1 La Società ha per oggetto:


- l'assunzione e/o la gestione di partecipazioni in altre società, consorzi o
imprese o la promozione della loro costituzione;

- l'esercizio diretto e/o indiretto di concessioni di costruzione e gestione di
tratte stradali ed autostradali, nonché di altre infrastrutture di trasporto, a
pedaggio e/o a corrispettivo;

- l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi integrati di ingegneria, consulen-
ze, studi e ricerche, nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche inter-
modali, a livello nazionale e/o internazionale;

- lo svolgimento di ogni altra attività strumentale, complementare e connes-
sa a quelle suddette, direttamente o indirettamente, ivi comprese quelle vol-
te alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società.

2.2 La Società potrà compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie
per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, compiere operazioni immobiliari, mobilia-



ri, commerciali, industriali, comunque collegate con l'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede.....

3.1 La Società ha sede in Roma. All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 4 - Durata.....

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale.....

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) ed è suddiviso in 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento di Capitale.....

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 L'assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7 - Azioni.....



7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 L'assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

8.3 Spetta all'organo amministrativo di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse, salvo quanto previsto al comma successivo.

8.4. Spetta, altresì, all'organo amministrativo di deliberare l'emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili alla Società.


Art. 9 - Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera.

Articolo 10 - Assemblea degli azionisti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze



relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.5 L'avviso di convocazione dell'assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione - o l'amministratore unico - e la maggioranza dei componenti in carica del collegio sindacale.

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

Articolo 12 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta - a seconda della composizione dell'organo amministrativo - dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In assenza del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico l'assemblea elegge il proprio presidente.

13.2 Al presidente dell'assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c. .

13.3 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea o da un Notaio, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.4



del presente statuto.

Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

14.3 Spetta all'assemblea ordinaria autorizzare il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe al presidente se persona diversa dall'amministratore delegato.

Articolo 15 - Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti

15.1 L'amministrazione della Società è affidata - a scelta dell'assemblea - ad un amministratore unico ovvero ad un consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico o gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli amministratori e l'amministratore unico sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.2 L'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, mentre la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente statuto.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

16.1 Il consiglio di amministrazione, se nominato, è composto da tre ovvero da cinque componenti, tra cui il presidente, eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Il consiglio di amministrazione può nominare un vice

presidente. Il vice presidente può avere esclusivamente funzioni vicarie del presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, il presidente assume la carica di amministratore delegato.

La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed in particolare al possesso dei requisiti di seguito specificati:

1) Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impre-



sa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo amministrativo, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione

verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di amministratore unico la funzione di verifica dei requisiti, prevista dal presente comma, è svolta dall'organo di controllo.

Articolo 17 - Presidente



17.1 Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea e permane nella carica per tutta la durata del consiglio di amministrazione.

17.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario.

17.3 Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;

b) esercita i poteri spettanti per legge;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi;

d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

f) esercita i poteri delegati dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.

Articolo 18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente del consiglio di amministrazione, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato



per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.


18.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal vice presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano in carica, ovvero, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.

18.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente del consiglio di amministrazione ed il segretario.

18.5 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

18.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 19 - Gestione della Società



19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

19.2 Il consiglio di amministrazione delega, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie competenze all'amministratore delegato e, previa delibera dell'assemblea nell'ipotesi di cui all'art. 14.3 del presente statuto, al presidente.

Oltre quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c., non sono delegabili le seguenti materie:

a) approvazione del business plan, del piano strategico, del budget annuale e dei programmi operativi pluriennali;

b) approvazione di contratti di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria;

c) acquisto e vendita di beni mobili eccedenti il limite d'importo di Euro 1 (un) milione e di beni immobili eccedenti il limite d'importo di Euro 2,5 (due virgola cinque) milioni;

d) costituzione di società e/o consorzi, nonché acquisizione e cessione di partecipazioni societarie e/o consortili, acquisto e cessione di rami di azienda, costituzione o assunzione di iniziative per la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e ss. c.c.

Solo all'amministratore delegato e al presidente nel caso di attribuzione di deleghe di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C..

19.3 Sono di competenza del consiglio di amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni

normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente statuto.

19.4 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente o dell'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. ...

19.5 Gli organi delegati esercitano i poteri delegati dal consiglio di amministrazione, riferendo, almeno ogni sei mesi al consiglio e al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adottano in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, e, in tal caso, è obbligo degli organi delegati sottoporre al consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.


Gli organi delegati, nell'ambito dei propri poteri, danno attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e possono conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

19.6 Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'organo amministrativo.

19.7 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 20 - Remunerazione degli Amministratori.....

Ai membri del consiglio di amministrazione e all'amministratore unico spettano i compensi nella misura determinata dall'assemblea ordinaria degli azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determi-



nazione dell'assemblea stessa, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Articolo 21 - Amministratore Unico

21.1 Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, al medesimo spettano - ove non espressamente già indicati dal presente statuto - i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al consiglio di amministrazione e al suo presidente.

21.2 L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 16.3 del presente statuto.

21.3 Le decisioni dell'amministratore unico devono risultare ed essere trascritte su libro appositamente tenuto.

Articolo 22 - Rappresentanza della Società

22.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico. La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

22.2 La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

Articolo 23 - Collegio Sindacale

23.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti.

La composizione del collegio sindacale deve garantire l'equilibrio tra i ge-

neri in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

23.2 L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. In particolare, almeno un sindaco effettivo e i due sindaci supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.


23.3 I sindaci, tra cui il presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i sindaci sono rieleggibili.

23.4 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. E', in ogni caso, fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

23.5 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 24 - Doveri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403,



primo comma, c.c.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

25.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi di legge.

25.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

25.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

Articolo 26 - Direttore Generale

Il consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato - o l'amministratore unico - può nominare il direttore generale, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 27 - Organizzazione della Società

Il consiglio di amministrazione su proposta dell'amministratore delegato - o l'amministratore unico - approva la struttura organizzativa della Società.

Articolo 28 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

28.1 L'organo amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.


28.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza adeguata all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico e, comunque, di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

28.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del dirigente preposto, l'organo amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla sua sostituzione.

28.4 Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

28.5 L'organo amministrativo vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

28.6 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predi-



sposte per la formazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio consolidato, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 29 - Esercizio sociale e bilancio

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'assemblea dedotto l'importo da destinare a riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di legge.



Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione della Società

30.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

30.2 L'assemblea straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 31 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.

F.to VINCENZO ACQUAFREDDA

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio